

MODELLO RED

DICHIARAZIONI REDDITUALI RICHIESTE DALL'INPS o dall'INPDAP AI SACERDOTI PENSIONATI (circolare 2/2007).

Stanno pervenendo ad alcuni sacerdoti, da parte dell'INPS e dell'INPDAP, le richieste di dichiarazioni redditi (RED). A seguito delle perplessità manifestate da alcuni sacerdoti ed alcuni Istituti, si forniscono le seguenti precisazioni

Sacerdoti tenuti a comunicare i redditi.

Va, al riguardo, premesso che i sacerdoti che non hanno ricevuto dall'ente pensionistico il Mod. RED (richiesta dichiarazione redditi) non sono tenuti ad alcuna comunicazione.

Va, altresì, chiarito che i sacerdoti **titolari esclusivamente della pensione del Fondo Clero INPS** non sono tenuti ad alcuna comunicazione.

Sono, invece, tenuti a comunicare i redditi (sempre che abbiano ricevuto il Mod. RED) i sacerdoti che sono titolari:

- di una pensione diversa da quella del Fondo Clero INPS, integrata al trattamento minimo;
- di una pensione, diversa da quella del Fondo Clero INPS, che usufruisce della maggiorazione sociale o dell'incremento della maggiorazione sociale;
- di una pensione, diversa da quella del Fondo Clero INPS, sulla quale vengono erogati anche assegni familiari o quote di aggiunta di famiglia (ipotesi pressoché inesistente).

Redditi che debbono essere dichiarati.

I sacerdoti tenuti alla dichiarazione, **debbono dichiarare solo i redditi diversi dalle pensioni**, che sono riportate sul Mod. RED ricevuto dall'ente pensionistico.

Va, al riguardo, precisato che **tutti i redditi certificati dall'Istituto Centrale con il Mod. CUD vanno dichiarati**, in quanto non rientrano nella categoria delle pensioni.

Vanno, quindi, **dichiarati anche i redditi certificati con i CUD ai sacerdoti compresi nel sistema di previdenza integrativa** in quanto l'assegno loro corrisposto non rientra nella categoria delle pensioni (anche se, sotto il profilo fiscale, viene trattato come reddito da pensione).

Termine entro il quale debbono essere dichiarati i redditi.

Nei Modd. RED trasmessi dagli enti pensionistici è espressamente indicato che i redditi debbono essere dichiarati **entro il 15 aprile**. Si precisa, intesa la Direzione Generale dell'INPS, che **il termine del 15 aprile ha natura ordinatoria** e che, conseguentemente, **i sacerdoti che vi sono tenuti potranno validamente dichiarare i redditi anche in un momento successivo** (si consiglia di effettuare la predetta dichiarazione entro il mese di maggio).

Modalità per dichiarare i redditi.

I sacerdoti che vi sono tenuti potranno rivolgersi, per la compilazione della dichiarazione, anche ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) delle ACLI, convenzionate con la FACI.